



Istanza dell'atleta Graniero Giulia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Termoli Pallavolo (cod. fipav 20.071.0078)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Carlo Maione Vice Presidente
- Avv. Ennio De Vita Componente
- Not. Nicola Prisco Componente
- Avv. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente l'atleta personalmente ed il sig. Graniero Rocco esercente la potestà genitoriale nonché il sig. Mottola Alfredo quale delegato dal genitore della Graniero; presente per il sodalizio e per delega del rappresentante legale il direttore sportivo sig. Sassano Carlo.

Premesso

che l'atleta Graniero Giulia ha chiesto lo svincolo dall'A.S.D. Termoli Pallavolo in ragione della circostanza che tale società, pur avendo militato nel campionato di serie C femminile per la stagione agonistica 2018-2019 senza essere retrocessa, non si è iscritta per l'attuale stagione agonistica 2019-2020 in detto campionato, rinunciando all'iscrizione, circostanza questa pacifica in quanto non contestata dal sodalizio. L'atleta, altresì, precisava di essere regolarmente scesa in campo con l'A.S.D. Termoli Pallavolo nel campionato di serie C femminile nella stagione sportiva 2018-2019. Dall'esame degli atti depositati dall'atleta unitamente all'istanza di svincolo, pervenuti a questa Commissione a mezzo pec, risultano allegati, sebbene non indicati nell'istanza:

- istanza graniero giulia,
- ricevuta versamento contributo di euro 150,00,
- ricevuta avvenuta consegna pec istanza graniero giulia al sodalizio,
- ricevuta della raccomandata al sodalizio della lettera di costituzione in mora,
- ricevuta della cartolina di ritorno al sodalizio della lettera di costituzione in mora,
- dichiarazione mancata iscrizione campionato fipav abruzzo.

L'art. 66 del Regolamento giurisdizionale prevede al comma 2 che a pena di inammissibilità deve essere allegata "a condizione di procedibilità" da parte dell'atleta istante la costituzione in mora di cui all'art. 64. L'allegazione rappresenta un *minus* rispetto alla produzione del documento in oggetto ma nel caso sottoposto a questa Commissione, nell'istanza presentata dall'atleta non viene fatto alcun riferimento alla lettera di messa in mora di cui all'art. 64 né *ad abundantiam* la stessa messa in mora è stata prodotta a mezzo pec.

La mancanza dell'allegazione della lettera di messa in mora non può essere sanata tardivamente con la sua produzione, cosa che è avvenuta nel presente procedimento con pec del 28.11.2019, poiché l'ammissibilità o meno dell'istanza va valutata al momento in cui la stessa viene ricevuta dalla Commissione.

Per tale motivo l'istanza è inammissibile e improcedibile.

Lo stesso motivo di improcedibilità impone a questa Commissione di non poter entrare nel merito dell'istanza presentata.



P.Q.M.

Dichiara improcedibile/inammissibile l'istanza proposta dall'atleta Graniero Giulia ai sensi dell'art. 66, co. 2, del Regolamento giurisdizionale.

Dispone l'incameramento della tassa versata dall'atleta e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

Affissione albo e deposito provvedimento 21 dicembre 2019

**F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria
Avv. Augusto Mattiello**